

ISTRUTTORIA SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA TERRITORIALE E CARTOGRAFIA

Prot. 17232 del 24/05/2019 Class. 07.04.05 fasc. 2535

COMUNE DI FINALE EMILIA. VARIANTE AL PRG ADOTTATA CON DCC N. 124 DEL 28/08/2017 E DCC N. 125 DEL 30/08/2017. AI SENSI ART. 4 LR 24/2017: OSSERVAZIONI EX ART. 41 L.R. N. 20/2000, PARERE TECNICO EX ART. 5 LR19/08 IN MERITO ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO. PARERE AMBIENTALE VAS AI SENSI ART. 5 LR 20/2000 E D.LGS 152/2006.

PREMESSE

Aspetti amministrativi e procedurali

Il Piano Regolatore del Comune di FINALE EMILIA è stata approvato, giusta Delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 07/05/2001, con delibera di Giunta Provinciale n. 432 del 30/10/2001.

Successivamente alla approvazione del Piano regolatore generale sono state approvate diverse varianti specifiche al PRG.

Gli elaborati relativi alla presente Variante al PRG, adottata con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 124 del 28/08/2017 e n. 125 del 30/08/2017 sono pervenuti con comunicazione prot. 4147 del 07/02/2018 e stati acquisiti agli atti della Provincia di Modena con prot. 5272 del 09/02/2018.

Della adozione della Variante, si è dato avviso ai fini VAS con pubblicazione all'Albo pretorio provinciale n. 57 dal 09/02/2018 al 11/04/2018. Non sono pervenute osservazioni alla Provincia.

Sintesi dei contenuti della Variante al Piano Regolatore Comunale

La variante in oggetto è descritta nella Relazione tecnica come inerente:

Varianti Cartografiche (da n. 1 a n. 23, ma effettivamente in numero di 21 in quanto le varianti n. 12 e n. 21 sono state respinte dal Consiglio comunale);

Varianti normative (da n. 1 a n. 16, ma effettivamente in numero di 15 in quanto la variante n. 9 è stata respinta dal Consiglio comunale in quanto conseguente alla variante cartografica n. 12 di cui sopra).

Nel complesso si tratta di non rilevanti modifiche alla pianificazione esistente, la cui analisi non è stata facilitata dalla singolarità che le "varianti" descritte in relazione sono state numerate in modo differente dalle "richieste di variante" da cui derivano, che sono poi state utilizzate come riferimento per realizzare le relative relazioni geologiche.

Nel merito delle relazioni geologiche si osserva che sono state prodotte le relazioni relative alle varianti cartografiche n. 11, 14, 15, 20 e 22; normative n. 16. Di queste: la variante n. 11 non assegna capacità edificatorie, la n. 14 prevede la suddivisione di un comparto in 2 subcomparti, la normativa n. 16 incrementa l'indice di edificabilità e quindi per queste non si è ritenuto utile procedere ad analizzare le relative relazioni.

Pareri

In merito agli aspetti geologico sismici, relativamente alle varianti: n. 15 (richiesta n.19), 20 (richiesta n.27), 22 (richiesta n.31); si è richiesto il parere del Servizio Geologico con comunicazione prot. 5371 del 09/02/2018. Il parere geologico sismico è stato acquisito con prot. 16560 del 08/05/2018 (Allegato 1).

Sul piano sono inoltre pervenuti i seguenti pareri:

parere ARPAE prot. 11256 del 04/06/2018 acquisito con prot. 20814 del 05/06/2018 (Allegato 2).

parere AUSL prot. 44385 del 11/06/2018 acquisito con prot. 21803 del 11/06/2018 (Allegato 3).

Con comunicazione prot. 16429 del 13/05/2019 acquisita con prot. 15510 del 14/05/2019 il Comune di Finale Emilia, trasmettendo le osservazioni pervenute e gli atti di proposta di controdeduzione approvati con DGC 66/2019, ha provveduto a trasmettere, oltre ai pareri AUSL/ARPA sopra citati, il parere del Consorzio della Bonifica Burana.

Nel merito delle Osservazioni presentate: da n. 1 a n. 11 nei termini; n. 15 e n.16 fuori termini ma ugualmente oggetto di proposta di controdeduzione¹; deve rilevarsi che la osservazione n. 5 annulla la variante cartografica n. 15 e le connesse modifiche normative n. 8b e n. 11; e la n. 6 annulla la variante cartografica n. 4.

PARERE TECNICO in merito all'espressione di OSSERVAZIONI ai sensi dell'art. 41, LR 20/2000 (art.15 L.R. 47/78)

Appare necessario premettere che, essendo la presente variante ad impulso di richieste presentate da privati, e che, poiché in sede di osservazioni alcune di queste richieste vengono annullate (varianti cartografiche n. 4 e n. 15, normative n. 8b e n 11) ed il Comune di Finale Emilia si propone di accogliere tali osservazioni, le presenti riserve/osservazioni non prendono in considerazione tali varianti.

Pare innanzitutto necessario osservare che la presente Variante comporta limitate modifiche della capacità edificatoria del PRG vigente che, quando in incremento, comunque dovranno essere verificate in ragione delle limitazioni previste dall'art. 15 della LR 47/78.

Con riferimento alla variante cartografica n. 20 (richiesta di variante n. 27), normativa n. 8d; che *"ripropone come variante cartografica specifica del PRG i contenuti di una integrazione alle norme delle zone agricole E2 bocciata a suo tempo dalla Provincia (DGP 304/2014)"* e che nei fatti consiste nella trasformazione di 12.753 mq di area agricola in un unico lotto residenziale, pare opportuno innanzitutto richiamare quanto già espresso in merito nell'istruttoria approvata con la richiamata DGP 304/2018².

La Variante n. 20 ora propone la riclassificazione di una vasta area agricola già interessata da fabbricati esistenti in *"ZONA B3 RESIDENZIALE EDIFICATA A BASSA DENSITÀ FONDIARIA"* che è descritta dal PRG come: *"Tale zona coincide, di massima, con i lotti edificati caratterizzati da bassi indici fondiari o per i quali interessa la conservazione e la valorizzazione del verde alberato esistente"*³; prevedendo inoltre l'inserimento, in calce all'art. 13.4 delle NTA, della disposizione normativa: *"Nelle aree B3 meglio identificate dal mappale 574 del Fg 60, oggetto di variante specifica cartografica contraddistinta con il n° 20 nella 23^ variante PRG 2017, è*

¹ le osservazioni n. 12, 13 e 14 contengono i pareri del consorzio burana, ARPAE, AUSL)

² *"Si rileva che la costruzione del fabbricato in questione non rientra in alcun modo tra gli interventi elencati dal punto a) al punto f) nell'allegato (art. 9, comma 1) L.R. 15/2013, configurandosi quindi come intervento di "nuova costruzione" come rilevato anche a pag. 7 della Relazione Illustrativa. Ai sensi dell'art. 40 della L.R. 47/1978, legge in virtù della quale il PRG è stato a suo tempo formato e le cui disposizioni ancora valgono per i comuni non dotati di PSC (ai sensi dell'art. 41 della L.R. 20/2000), "nuove costruzioni residenziali non al diretto servizio della produzione agricola e delle esigenze dei lavoratori agricoli e dei loro familiari sono incompatibili con le destinazioni d'uso delle zone agricole". Anche ai sensi dell'art. A-21 della L.R. 20/2000 "La realizzazione di nuove costruzioni è ammessa soltanto qualora sia necessaria alla conduzione del fondo, all'esercizio delle attività agricole". La presente variante è in contrasto con gli artt. 40 L.R. 47/1978 e A-21 L.R. 20/2000. Inoltre, si ritiene che la presente variante non possa riguardare in alcun modo il Piano della Ricostruzione in quanto è relativa ad un fabbricato crollato precedentemente gli eventi sismici del maggio 2012 (nella Relazione Illustrativa risulta che al 24/02/2014 il fabbricato era già "completamente crollato"). Si ritiene infine che la costruzione di un nuovo fabbricato ad uso civile abitazione, in sostituzione di quello crollato, possa avvenire in "aree idonee appositamente individuate", ai sensi dell'art. A-21 di cui sopra, oppure che il fabbricato crollato ("stato preesistente" riportato a pag. 6 della Relazione Illustrativa) possa essere ricostruito ma in conformità alla lettera f) "interventi di ristrutturazione edilizia" dell'allegato sopra citato alla L.R. 15/2013."*

³ da una analisi delle foto aeree dell'esistente non pare che il compendio edilizio in questione, evidentemente oggetto di recenti ristrutturazioni a destinazione non agricola; sia caratterizzato da aree verdi di valore paesaggistico rilevante.

consentita la ricostruzione, su diversa area di sedime ed in conformità al progetto oggetto di valutazione preventiva favorevole prot. 8146 del 20/04/2011, di un edificio ad usi residenziali sostitutivo di fabbricato rurale crollato."

Deve osservarsi che tale indicazione normativa, peraltro incompleta: perché fa riferimento ad un progetto che in atti non si rinviene e quindi non è valutabile, e non indica di quali capacità edificatorie si tratti; non parrebbe superare la norma generale che assegna a tutta la zona B3, quando ineditata, un indice fondiario di 0.20 mq/mq. Peraltro l'indicazione catastale non è riferita all'intera porzione individuata come B3 ma solo ad una porzione di essa, ancora ineditata e che non risulta essere mai stata sedime di edifici preesistenti. Deve osservarsi, ai fini degli effetti urbanistici prodotti dalla variante, che l'area che ora si andrebbe a zonizzare B3 risulta essere già stata oggetto di lottizzazione, ad evidente destinazione residenziale, e sono presenti, oltre ai tre edifici già ristrutturati, ed al lotto (mapp. 574) su cui agisce la precisazione normativa, anche altri 3 lotti non edificati di non trascurabili dimensioni (foglio 60 mapp. 530, 531 e 539). La classificazione B3 agirebbe quindi su tutto il comparto consentendo sui lotti già edificati ampliamenti a tantum, incrementi del numero di unità abitative, ecc.; consentendo sul mapp. 574 quanto non chiaramente definito dalla precisazione normativa e sugli altri lotti ineditati la costruzione di nuovi edifici in ragione del richiamato indice fondiario (0.20 mq/mq).

In questo senso quindi la variante arriverebbe ad individuare, al di fuori dalle strette indicazioni della stessa LR 47/78 (art. 38), richiamate anche dalla LR 20/2000 (art. A12) e quindi in zona agricola non limitrofa al centro abitato⁴, un compendio edificabile costituito da 7 diversi lotti, di cui 3 già edificati, e da 4 lotti ineditati; in difformità dalle precise indicazioni dell'art. A12 della LR 20/2000.

Si deve osservare inoltre che l'area in questione è individuata dal vigente PTCP come area sottoposta a "Particolari disposizioni di tutela: dossi di pianura" art. 23A.

1 Per i motivi dettagliati in premessa si ritiene che la variante n. 20, non risultando conforme alle disposizioni di cui all'art. A12 della LR 20/2000 (art. 38 LR 47/1978), e di conseguenza difforme dalle indicazioni dell'art. 23A del PTCP, non possa essere ritenuta ammissibile e se ne richiede lo stralcio.

Si richiamano i contenuti peculiari delle modifiche normative n. 5 (integrazione art. 19.1 a titolo "interventi sul suolo") e n. 13 (limitare la concentrazione allevamenti intensivi):

2 osservando che essi paiono eccedere dalle competenze proprie del PRG comunale ed interferire con le competenze proprie dello Stato e della Regione, si ritiene utile suggerirne una revisione che risolva tali problematiche ed eviti l'insorgere di contenziosi amministrativi.

Nel merito della Variante normativa n. 16 (richiesta di variante n. 29) che prevede l'incremento di capacità edificatoria per area in "Zona speciale destinata ad attività agroindustriali e di servizio all'attività agricole" si ritiene utile osservare che interventi di potenziamento di attività economiche già insediate oggi sono più utilmente affrontabili, da un punto di vista urbanistico, anche in variante al PRG, con le procedure di cui all'art. 53 della LR 24/2017, nell'ambito di una conferenza di servizi che analizza il progetto di ampliamento dell'esistente.

⁴ l'area di intervento è separata dal centro abitato di Finale Emilia anche dalla tangenziale

PARERE TECNICO in merito alla compatibilità delle previsioni introdotte, rispetto alle condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio (art. 5 LR 19/2008)

Si allega alla presente il parere del Servizio Geologico prot. 16560 del 08/05/2018 (Allegato 1) cui si rimanda per la lettura integrale.

PARERE TECNICO in merito alla VALUTAZIONE AMBIENTALE di cui all'art. 5 LR 20/2000 e ss. mm. e ii e LR 9/2008 (D.Lgs. n. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008)

Valutazioni Ambientali

Deve ribadirsi in questa sede di VAS che, essendo la presente variante ad impulso di richieste presentate da privati, e che, poiché in sede di osservazioni alcune di queste richieste vengono annullate (varianti cartografiche n. 4 e n. 15, normative n. 8b e n. 11) ed il Comune di Finale Emilia si propone di accogliere tali osservazioni, le presenti Valutazioni ambientali non prendono in considerazione tali varianti.

La variante in oggetto non influenza altri piani sovraordinati, costituisce, invece, riferimento per la redazione dei relativi progetti attuativi.

Gli effetti sull'ambiente, aggiuntivi rispetto a quelli considerati in precedenza per il PRG vigente, in ragione delle modifiche puntuali che agiscono in ambiti già edificati e vanno ad integrare insediamenti preesistenti non ancora compiutamente edificati, sono da ritenersi mitigabili nel rispetto delle prescrizioni già contenute nel piano e/o previste dalla VAS della variante medesima.

3 Si richiamano in questa sede i pareri di ARPAE (Allegato 2) e AUSL (Allegato 3) a cui ci si dovrà adeguare in sede di approvazione.

Per quanto inerente la Variante n. 20, richiamato quanto espresso nel precedente parere urbanistico deve osservarsi che la VAS allegata si riferisce ad essa considerandola come :

variante 20: cambio di destinazione d'uso senza aumento di carico urbanistico

e quindi inserendola tra le modifiche che non sono state oggetto di VAS (ex art. 5 LR 20/2000)

4 Per quanto inerente gli aspetti urbanistici rilevati (edificabilità assegnata ai lotti inediti, incrementi una tantum, ecc.) la Variante n. 20 quindi è assunta in assenza di valutazione ambientale, in difformità dalle disposizioni del D.lgs 152/2006 e della LR 20/2000.

Con riguardo alle osservazioni complessivamente pervenute allo strumento urbanistico nel periodo di deposito ed in premessa identificate voglia l'Amministrazione Comunale considerare che l'accoglimento totale o parziale delle osservazioni deve essere subordinato alla pertinenza delle medesime e non deve risultare in contrasto con ambiti/norme di tutela del PTCP, né in contrasto o incoerenti rispetto al PRG né a quanto espresso nel presente atto.

Deve osservarsi inoltre che le osservazioni trasmesse sono prive di valutazione ambientale, oltre che, quando si tratti di modifiche sostanziali a quanto introdotto in variante, mai sottoposte alle prescritte procedure di pubblicazione.

Vista l'estensione delle aree interessate e la tipologia delle varianti urbanistiche proposte dalla Variante in oggetto ai fini della valutazione ambientale di cui al D.L. 152/2006;

Tenuto conto dei contributi pervenuti;

Si ritiene di poter esprimere, ai sensi del D. lgs. 152/2006, parere ambientale favorevole nel

rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti punti 3 e 4.

L'omissione della completa attuazione di tali prescrizioni renderebbe inefficace la presente valutazione e, ai sensi del comma 5 dell'art. 11 del D.lgs 152/2006 renderebbe annullabile l'approvazione dell'atto per violazione di legge.

Tutto quanto sopra considerato, in merito alle modifiche introdotte allo strumento urbanistico del Comune di Finale Emilia con la Variante al PRG adottata con deliberazioni del Consiglio Comunale n° 124 del 28/08/2017 e n. 125 del 30/08/2017 **si propone che il Presidente, faccia propri i Pareri Tecnici contenuti nella presente istruttoria:**

sollevando, ai sensi dell'art. 41 della LR 20/2000 (art.15 L.R. 47/78) le riserve/osservazioni di cui ai punti 1 e 2 ;

facendo proprio il parere sismico ai sensi dell'art. 5 LR 19/2008;

facendo proprie le conclusioni in esito alla valutazione ambientale, e quindi richiedendo l'osservanza di quanto espresso ai precedenti punti 3 e 4 ai sensi dell'art. 5 LR 20/2000 e del D.Lgs 152/2006.

Istruttori

Ing. Amelio Fraulini

La Dirigente
arch. Antonella Manicardi



ALLEGATO 1

PARERE GEOLOGICO SISMICO
prot. 16560 del 08/05/2018



Provincia di Modena

Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche

Telefono 059 209 623 - Fax 059 343 706

Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena - C.F. e P.I. 01375710363

Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2015 - Registrazione N. 3256 -A-

Classifica 07-04-05 fasc. 2535/2018

Modena, 08/05/2018

Oggetto: COMUNE DI FINALE EMILIA – VARIANTE AL P.R.G. N. 23 – PARERE IN MERITO ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO GEOLOGICO E SISMICO

L'analisi della documentazione geologica e sismica è stata sviluppata in riferimento al quadro bibliografico/legislativo di seguito esposto:

- Circ.RER n.1288 del 11/03/1983 "Indicazioni metodologiche sulle indagini geologiche da produrre per i piani urbanistici";
- Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico (P.A.I.) – Autorità di Bacino Po, approvato con D.P.C.M. 24/05/2001;
- la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 "Norme per la riduzione del rischio sismico" e ss. mm. e ii. (Testo Coordinato LR 6/7/2009 n. 6 "Governo e riqualificazione solidale del territorio");
- O.P.C.M. n. 3274 del 20/03/2003 e s.m.i.;
- Il D.M. (infrastrutture) 14 gennaio 2008 recante "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni" (G.U. n. 29 del 4 febbraio 2008) in vigore dal 1 luglio 2009;
- Circolare esplicativa 02 febbraio 2009 n. 617/C.S.LL.PP.
- Il D.M. (infrastrutture e trasporti) 17 gennaio 2018 recante "Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni" (G.U. n. 42 del 20 febbraio 2018) in vigore dal 20 marzo 2018
- Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 2193 del 21.12.2015 – oggetto "Art. 16 della LR 20/2000 Approvazione aggiornamento dell'atto di coordinamento tecnico denominato "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica", di cui alla Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 2 maggio 2007, n. 112."
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con Deliberazione del Consiglio della Provincia di Modena n. 46 del 18 marzo 2009, che ha assunto anche determinazioni in merito al rischio sismico con la "Carta delle aree suscettibili di effetti locali".
- Deliberazione del Consiglio Provinciale di Modena n. 82 del 18/04/2012 che ha per oggetto: Aggiornamento e integrazione della direttiva di cui alla deliberazione di Consiglio Provinciale n. 124 del 11/10/2006, che assume la seguente denominazione "Direttiva contenente indirizzi e criteri per la ridefinizione delle zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità e delle zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità e per le verifiche di compatibilità idraulica ed idrogeologica ai sensi dell'art. 15 e 16 delle norme di attuazione del PTCP".

Il Comune di Finale Emilia ha realizzato lo studio di Microzonazione sismica di I e II livello, Ordinanza del Commissario delegato per la ricostruzione n. 70 del 13/11/2012 recepito nel Piano della Ricostruzione.

DATO ATTO infine che il territorio del comune di Finale Emilia, ai sensi della normativa vigente in materia sismica, è attualmente classificato in zona 3.

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

La documentazione, allegata agli elaborati tecnici della Variante al P.R.G. del Comune di Finale Emilia, assunta agli atti con prot. 5272 del 09/02/2018 (Fasc. 2535) riguarda i seguenti ambiti:

VARIANTE N. 19 - CAPOLUOGO, VIALE STAZIONE

VARIANTE N. 27 - CAPOLUOGO, VIA LEGNARI

VARIANTE N. 31 - MASSA FINALESE, LOCALITA' CANALAZZO

VARIANTE N. 19 - CAPOLUOGO, VIALE STAZIONE

La documentazione d'ambito, oggetto della variante n. 19, risulta **non pertinente** in quanto costituita da una relazione geologica realizzata specificatamente per un lotto limitrofo.

VARIANTE N. 27 – CAPOLUOGO, VIA LEGNARI

La documentazione d'ambito, oggetto della variante n. 27, è costituita da una relazione geologica e geotecnica, redatta a firma della Dott.sa Geol. Cecilia Agostini e datata 23/12/2013. Lo studio geologico presentato analizza la fattibilità tecnica di un intervento nuova costruzione di un fabbricato ad uso residenziale su di un lotto avente una superficie territoriale di 12.758 mq.

L'analisi geognostica, caratterizza dal punto di vista geologico-tecnico l'area interessata, avvalendosi di una prova penetrometrica statica CPT spinta alla profondità di 30,00 m dal p.c..

Dall'elaborazione delle indagini risulta un sottosuolo costituito da depositi alluvionali prevalentemente argillosi e subordinatamente limo-sabbiosi per uno spessore di circa 15,00 m. Al di sotto di questi depositi è presente un'alternanza di sabbie addensate con limi ed argille fino almeno al limite della profondità indagata dalla prova statica. La falda acquifera, in occasione delle indagini, è stata rilevata a -2,60 m dal piano campagna.

Nell'ambito oggetto di studio è stato realizzato uno stendimento di sismica attiva di tipo MASW da cui si è ricavato il valore di Vs30 che risulta pari a 194 m/s., in funzione del quale è stata definita la categoria dei terreni di fondazione (categoria C).

Il Piano di Microzonazione Sismica comunale esegue, per l'area di studio, approfondimenti di II livello definendo l'area come "Zona suscettibile di amplificazione e liquefazione" (LQ2: substrato a profondità ≥ 120 m; presenza di terreni suscettibili di liquefazione tra 10 e 20 m dal p.c.). Per tale ambito il Piano di MZS presenta i seguenti fattori di amplificazione sismica: FA PGA = 1,5; FA IS1 = 1,8; FA IS2 = 2,5 ricavati dai parametri degli abachi della DAL 112/2007.

Nella documentazione geologica presentata sono riportate verifiche alla liquefazione dei terreni, calcolo della portanza dei terreni e calcolo dei cedimenti.

Le analisi e considerazioni contenute nella relazione, antecedente all'entrata in vigore della DRG 2193/2015 e alla redazione del Piano di Microzonazione Sismica, **documentano adeguatamente** le caratteristiche geologiche, geotecniche e sismiche del sottosuolo del sito di intervento e **ottemperano** comunque quanto previsto dalla DRG 2193/2015.

Pertanto la documentazione geologica e sismica della proposta di trasformazione urbanistica del terreno identificato: Variante n. 27 Via Legnari **è assentibile**.

VARIANTE N. 31 – MASSA FINALESE, LOCALITA' CANALAZZO

La documentazione d'ambito, oggetto della variante n. 31, è costituita da una relazione geologica, geotecnica e sismica redatta a firma del Dott. Geol. Andrea Zanotti e datata 10/01/2016. Lo studio geologico presentato analizza la fattibilità tecnica di un intervento per la costruzione di un fabbricato ad uso autorimessa su di un lotto avente una superficie territoriale di 1.708 mq.

L'analisi geognostica, caratterizza dal punto di vista geologico-tecnico l'area interessata, avvalendosi di una prova penetrometrica statica CPT spinta alla profondità di 20,00 m dal p.c..

Dall'elaborazione delle indagini risulta un sottosuolo costituito da depositi alluvionali prevalentemente argillosi e subordinatamente limo-sabbiosi per uno spessore di circa 10,40 m. Al di sotto di questi depositi è presente un livello di sabbie dello spessore di circa 2,60 m. Fino al limite della profondità indagata dalla prova statica si incontrano argille sabbiose e limose. La falda acquifera, in occasione delle indagini, è stata rilevata a -5,70 m dal piano campagna. Nelle analisi di verifica eseguite la falda è stata impostata a -1,00 m dal p.c. (impostazione a favore di sicurezza).

Nell'ambito oggetto di studio è stata realizzata un'acquisizione di sismica passiva HVSR, da cui si è dedotta la frequenza fondamentale del terreno (0,84 Hz), ed uno stendimento di sismica attiva di tipo MASW da cui si è ricavato il valore di Vs30 che risulta pari a 192 m/s., in funzione del quale è stata definita la categoria dei terreni di fondazione (categoria C).

Il Piano di Microzonazione Sismica comunale esegue, per l'area di studio, approfondimenti di II livello definendo l'area come "Zona suscettibile di amplificazione e liquefazione" (LQ2: substrato a profondità ≥ 120 m; presenza

di terreni suscettibili di liquefazione tra 10 e 20 m dal p.c.). Per tale ambito il Piano di MZS presenta i seguenti fattori di amplificazione sismica: FA PGA = 1,5; FA IS1 = 1,8; FA IS2 = 2,5 ricavati dai parametri degli abachi della DAL 112/2007.

Nella documentazione geologica presentata è riportata una verifica a liquefazione ed è stata calcolata la portanza dei terreni.

Le analisi e considerazioni contenute nella relazione, successiva all'entrata in vigore della DRG 2193/2015 e alla redazione del Piano di Microzonazione Sismica, **documentano adeguatamente** le caratteristiche geologiche, geotecniche e sismiche del sottosuolo del sito di intervento e **ottemperano** quanto previsto dalla DRG 2193/2015.

Pertanto la documentazione geologica e sismica della proposta di trasformazione urbanistica del terreno identificato: Variante n. 31 Località Canalazzo a Massa Finalese **è assentibile**.

L'Istruttore Direttivo GATTI ANTONIO

ALLEGATO 2

PARERE ARPAE
prot. 20814 del 05/06/2018

Comune di Finale Emilia
Area Urbanistica ed Edilizia Privata

Az. Usl di Modena
Dipartimento di Sanità Pubblica
Servizio Igiene Pubblica sede di Mirandola

e p.c. **Alla Provincia di Modena**
Settore Programmazione-Pianificazione Territoriale
- Servizio Urbanistica

OGGETTO: Comune di Finale Emilia - Adozione variante specifica n° 23 al PRG, redatta ai sensi dell'art. 15 L.R 47/78 e art 41 della LR 20/2000 e s.m. -

Parere di competenza ai sensi dell'art. 19 comma 1 lettera H) L.R 19/82 e ss.mm.ii

Con riferimento alla Vs. richiesta di parere, prot. n° 4055 del 7/02/2018, acquisita agli atti della scrivente Agenzia con prot. N° 2371 del 7/02/2018, inerente alla Variante specifica di PRG n° 23 adottata con delibera C.C n° 124 del 28/08/2018;

valutati gli elaborati tecnici trasmessi, costituiti in sintesi da Relazione tecnica illustrativa, Rapporto ambientale VAS Vinca sintesi non tecnica, Norme tecniche di attuazione e tavole di Variante, si esprimono le valutazioni di competenza.

Oggetto della variante

Si tratta della 23ª Variante specifica al PRG che introduce modifiche cartografiche e normative finalizzate a dare soluzione a problemi urbanistici che :

- non incidono in modo sostanziale sulle strategie e sugli obiettivi di Piano ed in particolare sul sistema delle dotazioni territoriali e degli indici urbanistici delle diverse zone omogenee;
- prendono atto favorevolmente delle richieste di stralcio di aree edificabili ritenute non più attuali;
- danno soluzione a problemi di alienazione alle proprietà private confinanti di aree pubbliche eccedenti gli standard minimi di legge indispensabili per la migliore organizzazione di aree produttive insediate;
- tendono alla correzione di errori materiali compiuti nella lettura dello stato di fatto con conseguente erronea classificazione di zona omogenea nel PRG vigente;
- aderiscono alla richiesta di ridisegno di aree soggette a PP o ad intervento diretto convenzionato in relazione al frazionamento delle proprietà in presenza di un disegno di riassetto organico e a capacità edificatoria sostanzialmente invariata;
- conseguono, in alcuni casi, alla sottoscrizione di accordi con i privati per la permuta con il Comune di aree edificabili ovvero per il trasferimento di quote di superficie complessiva costruibile da aree residenziali ad altre aree residenziali appartenenti alla medesima proprietà, senza aumento di capacità edificatoria;
- recepiscono trasformazioni intervenute nelle reti tecnologiche con particolare riferimento alla rete elettrica;

- adeguano per aspetti limitati le norme del vigente PRG alla evoluzione del quadro legislativo e alla pianificazione sovraordinata relativamente ai problemi di prevenzione del rischio idraulico (D.G.R. 1300/2016);
- recepiscono con varianti alle vigenti NTA obiettivi di limitazione alla concentrazione degli allevamenti zootecnici (aziendali ed intensivi) dando seguito a problemi sollevati con specifico dibattito in consiglio comunale;
- pongono il divieto alle attività di ricerca ed estrazione di idrocarburi e gas naturale nel territorio comunale.

Sostenibilità della variante

La relazione di VAS, analizza il contesto territoriale dello stato di fatto, gli obiettivi di trasformazione proposti in variante ed i potenziali effetti ambientali previsti dall'attuazione delle azioni. Per le varianti che hanno maggiore impatto sono state predisposte schede in cui sono riportate le valutazioni specifiche con individuazione puntuale delle criticità e indicazione delle eventuali azioni di mitigazione degli effetti. Sono state escluse da tale elaborazione le varianti che propongono la ripermimetrazione di ambiti con cambi di destinazioni di zona per accorpate lotti confinanti senza aumento di carico urbanistico o con diminuzione di carico urbanistico, o che introducono modifiche cartografica per correzione di errori materiali e/o recepimento dello stato di fatto.

Considerando che la 23^a variante al PRG comporta una diminuzione del carico urbanistico pari a 2849 mq di SC residenziale e a 13327 mq di SC produttiva, si conviene che la variante comporti una riduzione dell'impatto complessivo sugli aspetti ambientali.

Pertanto per quanto di competenza della Scrivente Agenzia, si esprime parere favorevole all'adozione della suddetta variante, formulando comunque alcune specifiche **osservazioni/prescrizioni** di carattere ambientale.

Classificazione acustica

Come riportato nella relazione di VAS il comune di Finale Emilia, pur avendo adottato il piano di classificazione acustica, non lo ha mai formalmente approvato.

Per i comuni che non hanno ancora approvato la classificazione acustica, la LR 15/2001- *Disposizioni in materia di inquinamento acustico*, nell'art 17 -*Norme transitorie*, prevede che:

“...fino all'approvazione della classificazione acustica redatta ai sensi della presente legge, gli strumenti urbanistici di cui agli artt. 41 e 42 della L.R. n. 20 del 2000 sono approvati nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) gli strumenti adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge sono approvati nel rispetto dei limiti di cui all'art. 6, comma 1, del D.P.C.M. 1 marzo 1991;*
- b) gli strumenti adottati in data successiva all'entrata in vigore della presente legge sono approvati nel rispetto dei criteri e delle condizioni fissati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della presente legge.*

3. Dalla data di approvazione della classificazione acustica, le varianti al PRG di cui all'art. 41 della L.R. n. 20 del 2000 sono approvate in conformità alla stessa.

4. Le previsioni del PRG vigente alla data di approvazione della classificazione acustica, ai sensi della presente legge, che concorrono a determinare le situazioni di conflitto di cui al comma 4 dell'art. 2, sono attuate solo in presenza di efficaci misure di contenimento dell'inquinamento acustico.”

Si ritiene quindi che nella relazione di VAS sia formalmente più corretto indicare la zonizzazione ed i limiti previsti all'art. 6, comma 1, del D.P.C.M. 1 marzo 1991 ed eventualmente indicare come obiettivi a cui tendere le classi acustiche previste nel documento adottato.

Anche nelle singole schede, nel paragrafo “*Classificazione acustica*”, le valutazioni sono basate su quanto riportato nella zonizzazione acustica adottata; in analogia con quanto detto sopra, si ritiene formalmente più corretto venga

fatto riferimento a quanto previsto dal DPCM 1 marzo 1991 ed eventualmente, in base alle destinazioni d'uso prevalenti dell'area in oggetto, indicare gli obiettivi a cui tendere, come peraltro effettuato nella scheda normativa di PRG del PP9:

Inquinamento Acustico:

Classe Acustica: B

Limiti Acustici Previsti: Diurno 60 - Notturmo 50

oppure indicare in maniera più generica

“in base alla destinazione d'uso prevalente, allo stato attuale l'area può essere riconducibile ad una classe acustica II di fatto”

Logicamente vanno rimodulati, coerentemente con quanto detto sopra, anche i contenuti dei paragrafi “Acustica” riportati nelle “Informazioni sulle pressioni attese” e nelle “Condizioni di sostenibilità dell'azione”, ad esempio sostituendo:

“Le funzioni ammesse sono residenziali quindi coerenti con la attuale classificazione”.

con

“Le funzioni ammesse sono residenziali quindi coerenti con destinazioni ammesse per la Classe acustica II - aree prevalentemente residenziali”

oppure

“dovrà essere garantito il rispetto dei limiti previsti per una classe acustica II - aree prevalentemente residenziali “

Nelle conclusioni della VAS, per quanto riguarda la componente rumore, si dice che:

“Dovrà essere adeguata la classificazione acustica comunale in recepimento dei nuovi perimetri.”

Si ribadisce che non essendo la zonizzazione acustica formalmente approvata, si ritiene più corretto sostituire la frase con la seguente:

“Le modifiche dei perimetri e delle destinazioni introdotte con la variante dovranno essere recepite nella stesura definitiva della zonizzazione acustica”;

o in alternativa:

“Prima dell'approvazione della zonizzazione acustica, il documento adottato dovrà essere rivisto recependo le modifiche dei perimetri e delle destinazioni introdotte con la variante 23.”

Al fine di rendere cogenti i limiti acustici definiti per le varie classi acustiche è fondamentale approvare in maniera definitiva la zonizzazione del territorio comunale.

Sistemata di smaltimento dei reflui.

Sia nella relazione generale che nelle singole schede non sono state effettuate valutazioni in merito alla gestione, ed allo smaltimento dei reflui fognari e delle acque meteoriche. Si ricorda che per ogni intervento l'obiettivo dell'invarianza idraulica è sempre da perseguire, anche attraverso l'eventuale realizzazione di sistemi di laminazione delle piogge; così come è da prevedere la realizzazione di sistemi separati per la raccolta e l'allentamento delle acque bianche e dei reflui fognari.

Considerazioni generali

In tutte le schede di variante viene riportata *“Nel territorio comunale è presente l'area ZPS - IT4040018 - Le Meleghine.”*, in considerazione che nelle schede devono essere analizzate le limitazioni o i vincoli dell'area oggetto della variante, si ritiene non corretto inserire tale indicazione quando l'ambito in esame non ricade nella citata zona ZPS.

Norme tecniche di attuazione

Come illustrato in premessa, vengono proposte anche varianti alle normative, la più significativa dal punto di vista ambientale risulta essere la Variante n° 13 : variante che *“consegue dalla volontà dell'amministrazione comunale di limitare le concentrazioni nel territorio comunale degli allevamenti di animali aziendali ed intensivi con un numero di capi e di peso vivo allevato talmente consistente da generare problemi di impatto paesaggistico ed ambientale, ivi compreso l'inquinamento da odore, rispetto al contesto in cui si collocano.”*

Pur condividendo l'obiettivo, si ritiene che l'articolato così come proposto mostri elementi di potenziale conflitto con le normative sovraordinate e che possa generare dubbi interpretativi.

L'ultimo paragrafo dell'articolato proposto recita: sono vietati *“la nuova costruzione, l'ampliamento e/o la ricollocazione degli allevamenti zootecnici con più di 500 capi bovini adulti o con più di 1.600 capi suini adulti posti a meno di 1.000 1.500 m dai centri abitati del PRG (capoluogo, Crocetta, Massa Finalese, Reno, Casumaro, Canaletto, Casoni) e a meno di 300 m dagli edifici attualmente esistenti a qualsiasi destinazione sparsi aventi destinazione non agricola. È fatta eccezione unicamente per i progetti riguardanti gli allevamenti aziendali esistenti e gli impianti zootecnici intensivi esistenti, inferiori entrambi a complessivi (esistente + progetto) 1.000 capi bovini adulti o a 3.200 2.999 capi suini adulti, che ottengono un parere di valutazione preventiva favorevole in quanto corredati da relazione di sostenibilità ambientale e da VAS preliminare anche per quanto concerne il possibile inquinamento da odore molesto.”*

Premesso che vi sono incongruenze tra i dati riportati nella relazione e quelli riportati nelle norme tecniche, si ritiene che l'articolato contenga elementi che possono generare confusione e che non risultano coerenti con la normativa vigente.

Prima incongruenza è la richiesta di una *“VAS preliminare”*, a tale riguardo si ricorda che le procedure di VAS e VIA sono normate dalla parte II del Dlg 152/2006.

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è un processo che valuta gli effetti dello sviluppo di piani e programmi territoriali e si adotta quindi in fase di pianificazione e programmazione territoriale. Analizza infatti gli effetti ambientali che possono verificarsi con la messa in opera di piani e progetti, prevedendo le potenziali risposte ambientali. Nasce per sopperire alla necessità di analizzare un territorio nel suo insieme, ed è una valutazione dell'impatto che prende in considerazione più progetti e pianificazioni insieme, in modo coordinato e complementare.

La procedura da adottare per i singoli progetti e le singole opere è la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), procedura che si adotta nella fase di progettazione, quella cioè in cui è più facile individuare i potenziali impatti ambientali e le possibili alterazioni delle componenti naturali causate dalla messa in opera. Infatti, il principio che regola la sua attuazione è quello della prevenzione del rischio, che viene quindi previsto e studiato al fine di vagliare alternative e soluzioni più compatibili, e prevede la stesura dello Studio dell'impatto ambientale. A differenza della VAS, la procedura di VIA trova applicazione per progetti più *“circoscritti”*, in quanto mira a valutare l'incidenza sul territorio delle singole opere e di progetti univoci.

La VAS fornisce quindi un quadro più complesso e articolato del territorio interessato, valutando più parametri rispetto alla VIA, e prevedendo gli effetti potenziali di più progetti nel loro insieme. Infatti il comma 12 dell'art. 6, del 52/2006 stabilisce che la VAS non è necessaria per la localizzazione delle singole opere.

Altro elemento che può generare confusione è il riferimento a *1.000 capi bovini adulti o a 2.999 capi suini adulti*.

A prescindere dalle definizioni (*capi bovini/suini adulti*) che individua in maniera troppo generica la categoria di allevamento soggette all'obbligo, si evidenzia che è la normativa regionale a definire le tipologie di allevamento ed il numero dei capi per cui è obbligatorio effettuare la procedura di VIA o quantomeno la verifica di assoggettabilità (screening).

Infatti, la L.R. 20 aprile 2018, n.4 - Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti (che ha recentemente sostituito L.R. n. 9/1999), individua le autorità competenti ad effettuare le procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità relative a progetti di impianti, opere o interventi assegnandole alla Regione ed ai Comuni, territorialmente competenti.

Tra gli impianti soggetti a VIA indica:

Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:

- 85.000 posti per polli da ingrasso;
- 60.000 posti per galline;
- 3000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 900 posti per scrofe;
- e gli allevamenti per cui la verifica di assoggettabilità ha dato esito positivo.

Sono soggetti a verifica di assoggettabilità gli allevamenti intensivi di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a:

- 1000 avicoli;
- 800 cunicoli;
- 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe,
- 300 ovicapri;
- 50 posti bovini;

Per i Comuni in cui si registrano i superamenti dei limiti di qualità dell'aria, Finale Emilia rientra tra questi, i limiti dimensionali sopra illustrati vengono dimezzati.

Si ricorda inoltre che gli allevamenti intensivi di pollame con più di 40000 posti pollame o di suini con più di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg) o più di 750 posti scrofe, sono soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale AIA (Dlgs 152/06). Gli allevamenti suini ed avicoli con numero di posti inferiori alle soglie AIA, così come gli allevamenti di altre specie animali, quali bovini cunicoli, ovicapri, equini, struzzi, che superano le soglie definite nell'allegato IV - Impianti e attività in deroga - sono soggetti all'autorizzazione per emissioni in atmosfera sulla base dei criteri definiti nella parte V D.lgs 152/2006.

Quindi per evitare conflitti tra quanto proposto con la variante e la normativa vigente, si richiede quanto meno di sostituire il termine VAS con il termine VIA e, per non creare difficoltà interpretative e non duplicare procedimenti già previsti, di uniformare i termini (tipologia di animali allevati) e le potenzialità di allevamento a quanto previsto dalla normativa.

Consapevoli che con la variante non si procede ad una revisione complessiva, ma a modifiche parziali, per quanto sopra esposto si richiede al Comune di cogliere l'occasione per rivedere gli articoli che riguardano gli allevamenti e la gestione dei liquami in quanto alcune delle indicazioni contenute sono riferite a normative abrogate o modificate.

Visto l'evoluzione legislativa in atto relativamente a tali argomenti, si ritiene che non sia opportuno inserire in norma indicazioni tecniche/costruttive che possono essere forvianti rispetto a quanto previsto nelle normative vigenti.

Eventualmente può essere prescritto che nella realizzazione degli allevamenti si devono applicare le migliori BAT disponibili e che la gestione e lo spandimento degli effluenti zootecnici deve essere rispondente a quanto previsto nella normativa vigenti.

Nel caso in cui si decida di non procedere con tale revisione complessiva dell'articolato si richiede vengano apportate le seguenti correzioni:

- sostituire i rimandi specifici a leggi o regolamenti con "normativa vigente" o aggiungere "e successive modifiche"
- *art 11.6 commi 3 e 4:* nella definizione di *Allevamenti aziendali (6.3)* ed *Impianti Zootecnici intensivi (6.4)* viene richiamato l'art. 2 della LR 50/95 che è stata abrogata; nella nuova normativa, inoltre, non sono più previste definizioni in relazione alle tipologie di allevamento. Infine, la definizione di allevamento intensivo riportata nelle NTA non è coerente con quella prevista nel Dlgs 152/2006; si ritiene quindi opportuno rimodulare le definizioni, in modo tale che sia evidente la loro esclusiva valenza urbanistica.

- *art 11.6 comma 9 – Lagoni di accumulo liquami (6.9)* visto che il nuovo regolamento regionale vieta la realizzazione di lagoni in terra, per evitare ogni fraintendimento si ritiene più corretto sostituire il termine “lagone” con Bacino di contenimento.
- *Art 16.1 - Dimensionamento dei contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami e letami e modalità di spandimento dei liquami sul suolo agricolo.* Anche in questo articolo sono da eliminare i riferimenti normativi. Va inoltre completamente rivisto o eliminato il comma 5, in quanto i contenuti non sono più coerenti con i regolamenti regionali vigenti; si richiede quindi che i contenuti vengano sostituiti dalla dicitura:
“la gestione e lo spandimento degli effluenti zootecnici deve essere rispondente a quanto previsto nelle normative vigenti.”

Restando a disposizione per chiarimenti, distinti saluti

Il Tecnico
Stefania Zanni

Il Dirigente Responsabile del Distretto
Dr.ssa Annalisa Zanini

Lettera firmata elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa


La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Documento assunto agli atti con protocollo n. del

Data Firma

ALLEGATO 3

PARERE AUSL
prot. 21803 del 11/06/2018



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Dipartimento di Sanità Pubblica
Servizio Igiene Pubblica
Area disciplinare Igiene del Territorio e dell'Ambiente Costruito
Sede di Mirandola

Al Sig. Sindaco
Comune di Finale Emilia
Area Urbanistica ed Edilizia Privata
comunefinale@cert.comune.finale-emilia.mo.it

Provincia di Modena
Servizio Pianificazione Urbanistica e
Cartografia
Settore Programmazione - Pianificazione
Territoriale - Servizio Urbanistica
provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Per conoscenza a:
Al Responsabile ARPA
Servizio Territoriale Area Nord Carpi
aoomo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: **PRG del Comune di Finale Emilia.**
Variante specifica n. 23 adottata con Delibera C.C n. 114 del 28 agosto 2017.
Parere sanitario
URB\18-04-9384 SG

Esaminata a cura dei Servizi del Dipartimento di Sanità Pubblica la documentazione allegata alla richiesta di parere da voi trasmessa in data 07/02/2018 con prot. n. 4055/18, a noi pervenuta pari data con prot. AUSL n. 9285/18;


valutati gli elaborati tecnici trasmessi, costituiti da: Relazione tecnica illustrativa, Rapporto ambientale VAS Vinca Sintesi non tecnica, Relazioni Geologiche, Norme Tecniche di Attuazione e le specifiche Tavole di Variante,

visto il parere espresso da ARPAE con nota del 04/06/2018, già trasmesso a codesta Amministrazione e a noi pervenuto pari data con prot. AUSL n. 42711_18;

lo scrivente Servizio esprime le seguenti considerazioni:

Dipartimento Sanità Pubblica
Servizio Igiene Pubblica
Via L. Smerieri, 3 – 41037 Mirandola
T. +39.0535.602886 – 602885 F. +39. 059.3963876
dsp@pec.ausl.mo.it

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Sede legale: Via S. Giovanni del cantone, 23 - 41121 Modena
T. +39.059.435111 - F. +39.059.3963774 - www.ausl.mo.it
Partita IVA 02241850367



PREMESSA

Trattasi di variante urbanistica generale normativa e cartografica che riunisce le richieste di modifica del PRG fatte pervenire al Comune dai privati e quelle proposte dai competenti uffici comunali.

Le 16 varianti normative, oltre a specifici punti richiesti dai privati, contemplano anche: l'adeguamento alla evoluzione del quadro legislativo e alla pianificazione sovraordinata in merito alla prevenzione del rischio idraulico (D.G.R.1300/2016); l'inserimento tra gli usi in territorio rurale dell'attività di "addestramento cani"; recepiscono le trasformazioni delle reti tecnologiche con particolare interesse alla fasce di rispetto della rete elettrica; pongono il divieto alle attività di ricerca ed estrazione di idrocarburi e gas naturale nel territorio comunale e propongono infine specifiche limitazione alla concentrazione degli allevamenti zootecnici (aziendali ed intensivi).

Le 23 varianti cartografiche, pur contemplando anche la correzione di errori materiali presenti nel PRG vigente, rispondono principalmente alle istanze di modificazione della disciplina urbanistica riferite a fabbisogni abitativi o di attività produttive provenienti da soggetti privati. In particolare alcune modifiche sono relative allo stralcio di aree edificabili ritenute non più attuali e quindi riconvertire ad aree verdi; altre riguardano la sottoscrizione di accordi con i privati per la permuta di aree edificabili o il trasferimento di quote di superficie costruibile, senza aumento di capacità edificatoria, tra aree della medesima proprietà.

PARERE

Per quanto concerne gli aspetti igienico sanitari sono stati considerati i possibili effetti sulla popolazione residente in termine di percezione dell'ambiente circostante, sicurezza, comfort e risparmio energetico.

Visto quanto sopra riportato, lo scrivente Servizio esprime **parere favorevole** anche perché, nel suo complesso, la Variante in esame viene a determinare una significativa riduzione degli impatti sull'ambiente e sulla salute della popolazione. In particolare:

- non si evidenziano elementi ostativi per le richieste di privati accolte in toto o solo parzialmente, in vista del fatto che la Variante 23 comporta una diminuzione del carico urbanistico superiore a 2.800 mq di Superficie Complessiva Residenziale e superiore a 13.000 mq di Superficie Complessiva Produttiva;
- positiva risulta anche la cancellazione di una zona convenzionata del Capoluogo con conseguente cambio di destinazione di zona di un'area da "B2 residenziale edificata e di completamento soggetta a convenzione" ad area "G2 per verde pubblico urbano e di quartiere".

Distinti saluti.

Il Dirigente Medico
Dr. Stefano Galavotti